



GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DELLA PERSONA

PROGRAMMA DI ATTIVITA' PER L'ANNO 2015

INDICE

Introduzione	pag. 3
Note di principio e di metodo	pag. 5
Funzioni di garanzia e linee programmatiche per l'anno 2015	pag. 7
– La funzione di garanzia per i bambini e gli adolescenti	pag. 8
– La funzione di garanzia per le persone private della libertà personale	pag. 10
– La funzione di garanzia per le persone a rischio di discriminazione	pag. 12
Attività programmate nell'anno 2015(ed indicazione del relativo fabbisogno finanziario)	pag. 18
Riepilogo previsione di spesa per l'anno 2015	pag. 30

INTRODUZIONE

La legge regionale 16 maggio 2014, n. 9, "Istituzione del Garante regionale dei diritti della persona" ha appunto istituito il Garante regionale dei diritti della persona, organo collegiale composto dal Presidente e da due componenti.

La Regione, in questo modo, considerando impegno prioritario la tutela dei diritti delle persone – soprattutto di quelle che non sono in grado di difendersi in modo diretto ed autonomo – concorre a garantire il rispetto in particolare dei diritti dei bambini e degli adolescenti e di coloro che sono privati della libertà personale o a rischio di discriminazione, in adempimento a quanto previsto dalla normativa internazionale, europea e statale.

La legge prevede una articolazione della figura di garanzia (la forma collegiale) affatto nuova, innovativa e per ora unica nel panorama nazionale. I tre componenti il collegio esercitano singolarmente le diverse funzioni di garanzia: il Presidente, oltre a presiedere l'organo, svolge le funzioni di garanzia dei diritti dei bambini e degli adolescenti, gli altri componenti, rispettivamente, le funzioni di garanzia dei diritti delle persone private della libertà personale e dei diritti delle persone a rischio di discriminazione.

Il Garante regionale è istituito presso il Consiglio regionale, è assistito dal Servizio organi di garanzia ed ha sedi sul territorio, a Udine, Pordenone e Gorizia.

Per esplicita previsione normativa, il Garante è Autorità indipendente: pertanto tale organo esercita le proprie funzioni sul territorio regionale in piena autonomia e indipendenza e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale.

Il presente documento, in conformità a quanto previsto dall' art. 12, comma 2 e dall'art 15 della citata legge, intende definire il programma delle attività e del conseguente fabbisogno finanziario, relativo al periodo 2015.

La definizione di tale programmazione risente inevitabilmente delle seguenti circostanze:

- la necessità di individuare e consolidare un *modus operandi* armonico, coerente e coordinato del collegio, in ragione della assenza di un modello precedente cui fare riferimento;
- la necessità di una ricognizione ed analisi delle principali problematiche presenti nel contesto territoriale regionale connesse alla tutela dei diritti delle persone indicate dalla legge, finalizzata a supportare una strategia organica di azioni coerenti ed efficaci.

Ricognizione ed analisi che verranno affrontate fin dall'inizio dal Garante, attraverso i contatti, le sinergie e le collaborazioni con i soggetti pubblici e privati, ed accompagneranno le attività in un'ottica di analisi dei risultati e verifica degli esiti delle azioni stesse.

Pertanto, tenuto conto della peculiarità e della novità organizzativa, che deve anche tendere a conseguire un'identità visibile sul piano istituzionale e sociale, con il presente atto si vuole procedere ad una prima definizione delle attività da svolgere individuando delle azioni integrate nell'ambito di macro aree di intervento riconducibili alle funzioni indicate dalla legge.

La programmazione proposta introduce, pertanto, una prima descrizione di finalità ed obiettivi di ciascuna attività, indicandone le corrispondenti azioni da avviare, individuando le relative priorità operative; nel contempo enuncia gli indirizzi per una adeguata progettualità proiettata negli anni a venire con l'intento di porre le basi per la costituzione ed il progressivo consolidamento di una funzione strutturata che in regione possa diventare il vero riferimento istituzionale nel campo della promozione ed attuazione dei diritti umani.

In ragione dei compiti e delle funzioni attribuiti dalla legge regionale al Garante e tenuto conto della necessità di dare risposta immediata ad alcune istanze del territorio, perseguendo nel contempo obiettivi di ricognizione e ricerca di ulteriori problematiche sulle quali orientare strategie di più ampio respiro per le attività del Garante che siano in grado di far assumere allo stesso una precisa connotazione istituzionale, viene pertanto presentata la presente proposta di programmazione delle attività.

NOTE DI PRINCIPIO E DI METODO

Le attività del Garante costituiscono una risposta alla normativa nazionale ed internazionale in materia di diritti umani, in primis la Dichiarazione universale dei diritti umani.

La vocazione del Garante sarà dunque quella di:

- promuovere i contenuti, teorici e applicativi del “sapere” interdisciplinare dei diritti umani;
- educare perché il sapere dei diritti umani operi concretamente nella vita sociale e politica.

Ciò si collega espressamente, oltre che alla Costituzione italiana, in particolare agli articoli 2 e 3, alla Dichiarazione universale dei diritti umani ed in particolare agli articoli 1 e 28.

Art. 1: *«Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza».* Questo articolo esplicita qual è il fondamento dei diritti della persona. Dice in sostanza: i diritti umani siamo noi, maschi e femmine, ricchi e poveri, autoctoni e stranieri, adulti e bambini, liberi e ristretti, tutti egualmente membri dell'unica «famiglia umana» (*“la persona dell'uomo è il diritto umano sussistente”*).

Art. 28: *«Tutti gli esseri umani hanno diritto ad un ordine sociale e internazionale in cui tutti i diritti e le libertà fondamentali enunciati nella presente Dichiarazione possono essere pienamente realizzati».*

Questo dettato ci consegna la pace, interna e internazionale, come diritto fondamentale, e quindi come dovere, di ciascuno e di tutti di partecipare alla costruzione di quell'ordine mondiale, dalla città fino alle Nazioni Unite, che è frutto della giustizia. Tutti i diritti umani per tutti: diritti civili, politici, economici, sociali, culturali, da realizzarsi nel rispetto del principio della loro interdipendenza e indivisibilità.

Questo principio rinvia alla verità ontologica e pratica dell'integralità dell'essere umano, fatto di anima e di corpo, di spirito e di materia. Come proclama la Dichiarazione universale, il valore sommo della dignità inerisce all'essere umano integrale. Anche la libertà spirituale e religiosa, che si collega naturalmente alla libertà di pensiero e di coscienza e può esercitarsi anche in condizioni di incompiutezza umana o di particolare disagio, addirittura di fisica costrizione, è dell'essere umano integrale.

È il caso di sottolineare che si ha piena giustizia quando le persone sono messe in grado di esercitare le libertà e sono quindi capaci di scegliere.

La ricerca della giustizia comporta l'esercizio della virtù civica della responsabilità personale e sociale in ordine al perseguimento del bene comune in ambito locale, regionale, nazionale e internazionale. L'etica dei diritti umani è l'etica del dovere interiorizzato e agito nelle comunità di appartenenza.

La *ratio* del diritto universale dei diritti umani e la lezione che ne discende significa: città inclusiva, regione inclusiva, scuola inclusiva in un mondo inclusivo. In questo spazio dilatato la cittadinanza è plurale: universale, europea, nazionale, regionale, locale. In presenza della universalità dei diritti umani, le cittadinanze anagrafiche sono oggi sollecitate ad armonizzarsi con la cittadinanza universale.

Le istanze istituzionali, ai vari livelli, sono sollecitate a raccogliere la sfida della cittadinanza intesa come inclusione; in particolare gli enti di governo locale sui quali gravano direttamente le turbolenze e i condizionamenti collegati ai processi di mondializzazione che devono fare i conti sia con le risorse disponibili sia con i principi ed i diritti irrinunciabili.

In questa prospettiva, che interpella la responsabilità di tutti, occorre che la società civile sia più vicina alle istituzioni, in particolare a quelle di governo locale e regionale, e viceversa, per gestire un rinnovato e più forte patto di solidarietà per il bene comune; tutto ruota attorno alla centralità della persona, dell'essere umano che vive nella comunità locale a prescindere dal fatto di esservi o non esservi nato.

Va garantito l'obbligo di rispettare l'eguale dignità di tutti i membri della famiglia umana e il divieto di discriminazione (in qualsiasi forma questa si manifesti).

Senza garanzie i diritti umani rimangono proclamazioni astratte e retoriche.

Dunque, vigilare, promuovere, tutelare, insegnare, educare, formare, comunicare, nel segno del valore forte della dignità umana e dell'imperatività del diritto universale dei diritti fondamentali, quale via maestra per la realizzazione del percorso di vita di ciascun membro della famiglia umana.

L'attività del Garante sarà ricerca continua volta ad individuare ed avviare azioni che portino ricadute ed individuino percorsi applicativi nei vari campi dell'agire umano soprattutto per migliorare la condizione dei gruppi e delle fasce sociali vulnerabili.

Prioritario sarà **il principio della centralità della persona umana e della universalità dei diritti fondamentali civili, politici, economici, sociali, culturali e della loro interdipendenza.**

Con la consapevolezza del potere trasformatore del sapere dei diritti umani sarà missione, oltre che compito prioritario, del Garante regionale diffondere e permeare ogni possibile contesto, sociale, politico, istituzionale di una rinnovata cultura della centralità della persona allo scopo di promuoverne i diritti, soprattutto laddove essi trovino ostacoli o difficoltà nella loro espressione, promozione e tutela.

Sarà di particolare rilevanza la sua capacità di tessere relazioni, di favorire il dialogo tra i Servizi, l'Autorità Giudiziaria, ed altre istituzioni come la scuola, la sanità, il mondo dell'associazionismo, di promuovere uniformità di risposte a livello territoriale, di individuare e successivamente diffondere buone prassi.

Le attività poste in essere avranno tanto più valore ed efficacia quanto più questa istituzione riuscirà a promuovere responsabilità, ad essere facilitante e complementare, a non sovrapporsi od interferire con gli altri organismi e soggetti del sistema, bensì agire da stimolo delle responsabilità, della partecipazione e della condivisione di obiettivi e di alleanze.

Due esigenze in questa fase iniziale si pongono urgentemente e prioritariamente all'attenzione del Garante regionale:

- far conoscere funzioni e ruolo della nuova figura;
- poter contare su una dotazione finanziaria e di personale qualificato per dare avvio ai compiti che la legge le attribuisce e per gestire il flusso di lavoro generato dalla sua conoscenza.

L'evidente interazione fra questi due aspetti ha reso necessario un inizio, per così dire in sordina, che però non ha allentato o contrastato in nessun modo l'azione dell'Ufficio di garanzia, che vedrà comunque di ottemperare alle sue peculiari funzioni nei limiti determinati dalla fase iniziale e delle risorse per ora a disposizione.

FUNZIONI DI GARANZIA E LINEE PROGRAMMATICHE PER L'ANNO 2015

La legge regionale 9/2014 disciplina le funzioni che fanno capo all'Organo di garanzia, che sono comuni (art. 7) e specifiche per il Presidente e per i singoli componenti (artt. 8, 9 e 10).

Le funzioni comuni sono esercitate dal Garante in attuazione delle norme e dei principi stabiliti dall'ordinamento internazionale, comunitario e statale, riguardanti la tutela dei diritti delle persone destinatarie degli interventi previsti dalla legge (bambini ed adolescenti, persone private della libertà personale e persone a rischio discriminazione).

Per lo svolgimento di tali funzioni, l'Ufficio del Garante regionale avvierà rapporti e collaborazioni con le Autorità di garanzia presenti a livello nazionale, nelle altre regioni italiane e a livello locale che operano nei settori della promozione e tutela dei diritti dei bambini e degli adolescenti, delle persone private della libertà personale e delle persone a rischio di discriminazione, al fine di condividere e scambiare esperienze e buone prassi, discutere dei temi comuni e delle criticità legate al ruolo e recepire eventuali documenti programmatici, osservazioni, raccomandazioni o linee guida e di indirizzo (art. 7, comma 2)

Il Garante avvierà collaborazioni con la Commissione regionale per le pari opportunità, con il Co.Re.Com e la Consulta regionale delle associazioni dei disabili (art. 7, comma 2) e *"....in collegamento con le istituzioni e gli enti deputati alla tutela dei diritti delle persone"* (art. 7, comma 3).

Vi sarà, inoltre, uno stretto rapporto ed una collaborazione con le organizzazioni della società civile che rappresentano gli interessi delle persone e delle fasce sociali di cui il Garante regionale si occupa.

L'Ufficio del Garante regionale, pertanto, fin dall'inizio della sua attività, prenderà contatti con le associazioni di tutela e rappresentanza per far conoscere il proprio mandato e le proprie funzioni ed in prospettiva per creare dei veri e propri gruppi di lavoro o consigli consultivi. Tale collaborazione con le organizzazioni della società civile risponde alle seguenti finalità:

- rafforzare nelle persone e nei gruppi la consapevolezza dei loro diritti;
- rafforzare la visibilità ed il riconoscimento delle associazioni della società civile;
- rafforzare la reciproca fiducia tra l'Autorità di garanzia e le associazioni della società civile con un reciproco rafforzamento del ruolo e della credibilità di entrambi;
- rafforzare le competenze specifiche e le capacità organizzative dell'Autorità di garanzia sul terreno della tutela dei diritti umani;
- diffondere la cultura dei diritti umani ed educare alla pratica dei diritti.

Come è stato sopra ribadito, sarà di particolare rilevanza la sua capacità di tessere relazioni, di favorire il dialogo tra i Servizi, l'Autorità Giudiziaria, ed altre istituzioni come la scuola, la sanità, l'avvocatura, il mondo accademico ed il mondo dell'associazionismo, le comunità ed i luoghi di restrizione, di promuovere uniformità di risposte a livello territoriale, di individuare e successivamente diffondere buone prassi.

Pertanto, a tale scopo, verranno avviati i contatti e le collaborazioni necessarie al raggiungimento di tali obiettivi e finalità. Essendo il Garante regionale organo collegiale, non mancheranno azioni sinergiche in specifici ambiti che coinvolgeranno due o tutti componenti il collegio (minori detenuti o ristretti, MSNA, ecc.).

LA FUNZIONE DI GARANZIA PER I BAMBINI E GLI ADOLESCENTI.

Il Presidente del Garante, oltre alla funzione di indirizzo e coordinamento, svolge anche la specifica funzione di garanzia per i bambini e gli adolescenti, in attuazione della Convenzione sui diritti del fanciullo votata a New York il 20 novembre 1989, ratificata dall'Italia con la legge 27 maggio 1991 n. 176. La predetta Convenzione dispone il principio secondo cui le persone di minore età sono titolari di diritti civili, sociali e politici: in particolare il diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo, il diritto a non subire discriminazioni e a vedere considerato il suo preminente interesse, il diritto a non essere separato dai genitori se non nei casi previsti dalla legge, il diritto di partecipare alle decisioni che lo riguardano.

In questo ambito viene riconosciuto come fondamentale il diritto del minore di essere ascoltato e tale diritto deve essere assicurato anche tramite rappresentanti od organi appropriati che si facciano interpreti della sua voce. Le persone di minore età, infatti, sono cittadini che, non avendo ancora raggiunto il diciottesimo anno di vita, non dispongono di strumenti giuridici per far conoscere le loro opinioni sulle questioni che li riguardano direttamente, e non sono in grado di chiedere l'adempimento dei loro diritti. In buona sostanza non hanno capacità di autopromuoversi ed autotutelarsi. Non hanno diritto di voto e non possono in alcun modo influire sulle scelte politiche che li toccano da vicino. La Convenzione di New York, affermando il principio che anche il minore di età è titolare di diritti soggettivi, dispone un sistema di tutela nei confronti di una delle fasce sociali più deboli, l'unica rimasta ancora priva di qualsiasi forma di rappresentanza. Da diversi anni ormai il Comitato per i diritti dell'infanzia, che è l'organismo internazionale competente a monitorare lo stato di attuazione della Convenzione nei Paesi membri, considera l'istituzione di apposite e specifiche figure di garanzia dei diritti delle persone di minore età un elemento determinante per verificare l'applicazione concreta di quei diritti, e più volte ha sollecitato il nostro Paese a provvedere in tal senso. In questa stessa linea di tendenza culturale e giuridica si è orientata la Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli di Strasburgo che il nostro Paese ha ratificato con la legge 20 marzo 2003, n. 77. Anch'essa sollecita i Paesi membri a istituire organi che possano dare voce e visibilità alle persone di minore età e ai loro interessi e diritti nella formulazione delle politiche e in ogni loro ambito di vita.

Pertanto l'alveo in cui nasce l'esigenza della figura di un Garante dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza è quello dei diritti umani in ambito internazionale ed europeo, degli obblighi ed impegni derivanti dalle leggi di ratifica della Convenzione di New York e della Convenzione di Strasburgo e nasce più in generale dall'affermarsi di una diversa concezione dell'infanzia che, anche nel nostro Paese, si è manifestata.

La definizione del profilo istituzionale del Garante e delle funzioni ad esso attribuite, come Istituzione indipendente nazionale per i diritti umani, sono indicate invece in via più definita nei Principi di Parigi, approvati dall'Assemblea Generale dell'ONU nel 1993, seppur con standard generici ed elastici, con un richiamo anche nel trattato di Lisbona del 2003. Il modello di autorità amministrativa che ne deriva è essenzialmente di tipo non giurisdizionale, indipendente dal potere esecutivo e politico. Le caratteristiche previste da questo documento per il Garante dell'infanzia sono in via principale di essere una struttura istituzionale operativa, con caratteristiche di indipendenza dal potere esecutivo e legislativo, garantita anche dalla modalità di elezione; di svolgere funzioni di mediazione in caso di controversie e promuovere processi di facilitazione nelle procedure, mettendo in campo capacità di collaborazione con le altre istituzioni coinvolte, finalizzata a garantire l'effettività dei diritti. E' evidente che tale nuova figura istituzionale per rispettare le caratteristiche appena descritte deve necessariamente rapportarsi e confrontarsi con il sistema di protezione e tutela già esistente sia in ambito legislativo che nell'ambito organizzativo dei servizi. L'aspetto più importante riguarda proprio la collocazione di

tale istituzione rispetto alle istituzioni politiche ed amministrative ai vari livelli di governo che nell'insieme costituiscono il Sistema pubblico di protezione e garanzia dei diritti dei minori di età. L'assetto di tale sistema è articolato su due organismi fondamentali: uno amministrativo, espressione del potere esecutivo locale (i Servizi sociali e socio sanitari); l'altro giudiziario (il Tribunale per i minorenni e relativa Procura ed il Tribunale ordinario).

Il Garante dell'infanzia e adolescenza, in questo sistema di protezione, si colloca in uno spazio intermedio tra l'intervento di tutela e protezione espressione del potere amministrativo locale e l'ambito degli interventi espressione del potere giudiziario. Il suo è un ambito extra giurisdizionale, una posizione di terzietà finalizzata a rendere più esigibili ed effettivi i diritti dei bambini e degli adolescenti che si ispira al principio di sussidiarietà. In buona sostanza un facilitatore e promotore di processi di tutela.

Come già sopra esplicitato, diventa preziosa la sua capacità di tessere relazioni, di favorire il dialogo ed il confronto tra il mondo dei Servizi, l'Autorità giudiziaria e gli altri soggetti coinvolti come la scuola, la sanità, il mondo dello sport e dell'associazionismo; di promuovere uniformità di risposte a livello territoriale; di facilitare il diffondersi di buone prassi. In buona sostanza, la capacità di intessere alleanze per condividere obiettivi e finalità e di promuovere e stimolare responsabilità senza sovrapporsi od interferire con gli altri soggetti del sistema.

Dando seguito a quanto sopra detto, si considera prioritaria l'apertura di un flusso comunicativo reciproco con i diversi attori sociali che di persone di età minore si occupano, per favorire la conoscenza dei diritti, far emergere le connessioni e sollecitare le sinergie; individuare e diffondere buone prassi. In buona sostanza facilitare l'avvio di un sistema regionale di promozione, tutela e protezione dei bambini e degli adolescenti ancorato su solide reti territoriali.

Pertanto, il primo periodo sarà caratterizzato dalla ricerca di contatti, sinergie, collaborazioni che contribuiranno anche ad effettuare la necessaria ricognizione delle risorse e delle criticità presenti nel contesto regionale.

Per le ragioni sopra esposte, saranno importanti i contatti con i Servizi sociali e socio sanitari con i quali verrà aperto un flusso comunicativo importante; saranno destinatari ed interlocutori privilegiati di buona parte delle iniziative avviate.

Per le stesse finalità verranno presi contatti con i punti nascita, i servizi rivolti alla prima infanzia e le agenzie educative e le Università e le organizzazioni della società civile.

Inoltre contatti e collaborazioni verranno avviati anche con l'Avvocatura, l'Autorità giudiziaria e le Forze dell'ordine.

Contestualmente, il Garante avvierà contatti con **l'Autorità garante nazionale** (istituito con legge 12 luglio 2011, n. 112), e con i **Garanti dell'infanzia e dell'adolescenza presenti nelle altre regioni**, promuovendo sinergie, confronti e collaborazioni su specifici temi, partecipando anche alla Conferenza dei Garanti regionali prevista dalla legge 112/2011 ed al Coordinamento dei Garanti regionali.

Vi saranno anche opportuni scambi e collaborazioni con il Garante per le persone private della libertà personale, il Garante per le persone a rischio di discriminazione, il Co.Re.Com e la Commissione regionale per le pari opportunità.

LA FUNZIONE DI GARANZIA PER LE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE

Mentre l'Autorità di garanzia per i bambini ed adolescenti, era già sostanzialmente presente in passato nell'ordinamento regionale – con il Tutore pubblico dei minori, organo autonomo istituito dalla legge regionale 49/1993 – il Garante regionale per le persone private della libertà personale è una figura affatto nuova del panorama normativo regionale.

In Italia, a differenza di quanto previsto per l'infanzia e l'adolescenza, non è ancora stata istituita la figura di un Garante nazionale per i diritti dei detenuti, ma esistono garanti regionali, provinciali e comunali le cui funzioni sono definite dai relativi atti istitutivi.

I garanti ricevono segnalazioni sul mancato rispetto della normativa penitenziaria, sui diritti dei detenuti eventualmente violati o parzialmente attuati e si rivolgono all'autorità competente per chiedere chiarimenti o spiegazioni, sollecitando gli adempimenti o le azioni necessarie. Il loro operato si differenzia pertanto nettamente, per natura e funzione, da quello degli organi di ispezione amministrativa interna e della stessa magistratura di sorveglianza.

Peraltro, secondo quanto dispone la legge regionale 9/2014, all'art. 9, l'ambito dei destinatari degli interventi dell'organo di garanzia non è strettamente limitato ai detenuti. Anche coloro che sono trattenuti in centri di identificazione ed espulsione, comunque denominati, le persone ricoverate presso strutture sanitarie in quanto sottoposte a trattamento sanitario obbligatorio o che si trovino in altri luoghi di restrizione o di limitazione delle libertà personali rientrano nel novero dei destinatari degli interventi.

Il Garante svolge le proprie funzioni in attuazione della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), e dell'articolo 7 del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 146 (Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria), convertito, con modificazioni, dalla legge 10/2014: In estrema sintesi (per i dettagli si veda l'art. 9, comma 2, della legge regionale 9/2014) esso svolge:

- attività di vigilanza, con riferimento alle condizioni di salute e finalizzate al miglioramento della vita delle persone prive della libertà personale,
- attività di segnalazione delle carenze riscontrate ed ai fattori di rischio, anche a seguito di denunce da parte di associazioni e persone giuridiche
- attività di facilitazione, con riferimento all'accesso agli atti e documenti amministrativi
- attività di promozione finalizzate all'inserimento lavorativo delle persone private della libertà personale
- attività propositive e di promozione della cultura della giustizia riparativa.

Con riferimento alle diverse funzioni puntualmente elencate dalla normativa sopra immediatamente citata, l'Ufficio del Garante Regionale del FVG interverrà nelle situazioni elencate dai riferimenti di legge affinché le restrizioni della libertà non siano "fine a se stesse" (col rischio della ripetitività), ma trovino un percorso che porti a una soluzione dignitosa e positiva della condizione.

A tale proposito l'Organo garantirà la più ampia disponibilità personale e perseguirà la collaborazione con i Servizi Sanitari, e soprattutto con i Centri di Salute Mentale e i Servizi delle tossicodipendenze, per sollecitare l'attenzione verso i soggetti coinvolti e studiando percorsi adeguati per il loro inserimento sociale. Il Garante si farà promotore di corsi di cultura generale, di istruzione, teatro, incontri di lettura e scrittura creativa, capaci di stimolare nelle persone ristrette anche un'importante riflessione sui motivi delle loro carcerazioni.

Il Garante avvierà una collaborazione con alcuni Enti e Associazioni (es. Confartigianato – Confindustria) per cercare di organizzare dei corsi che possano insegnare una serie di attività e mestieri atti a facilitare l’inserimento sociale e lavorativo del detenuto (art. 9, c. 2, lett. a,b).

Il Garante si impegnerà con le sedi preposte, a facilitare l’accesso ai documenti amministrativi, e ad avviare un contatto con il Collegio degli Avvocati, soprattutto quelli assegnati alle persone con l’uso del “patrocinio gratuito”, affinché vi sia una maggiore sensibilità sulle vicissitudini giudiziarie e garantire il rispetto assoluto sul diritto alla difesa (art. 9, c. 2, lett. c).

Gli organi regionali competenti saranno sollecitati per l’attuazione di iniziative che agevolino l’inserimento sociale degli interessati e per l’attivazione di corsi che sollevino la rabbia pericolosa di un “niente da fare” che è un’abitudine all’interno della restrizione. (art. 9, c. 2, lett. d)

Il Garante si impegna ad avviare una serie di incontri (con cadenza fissa) e a collaborare con i direttori degli Istituti di pena per individuare i soggetti da inserire nell’attività lavorativa. A tale riguardo predisporrà un’iniziativa con i presidenti delle Cooperative sociali della Regione, per studiare e poi stimolare una strategia rivolta all’impiego dei detenuti, e riconoscere nel tempo, anche con l’uso della meritocrazia, la stabilità di un’assunzione. (art. 9, c. 2, lett. e).

Con riferimento a quanto previsto all’art. 9, comma 2, lett. f), il Garante avvierà anche una collaborazione con la Magistratura per segnalare gli stati di detenzione e la possibilità di pianificare dei percorsi a favore dei soggetti più deboli e bisognosi di misure di detenzione alternativa che salvaguardino il bisogno di cura individuando luoghi e centri più consoni al loro stato sociale e condizione di salute (vedi Comunità e altro...). La finalità è di istituire per le persone che acquistano la libertà, dei luoghi di socialità (gestiti dalle cooperative sociali) e dare la possibilità, attraverso progetti culturali, quali la scrittura e le rappresentazioni teatrali, di integrarsi nella società. Troppe volte, per non dire spesso, queste persone, causa la grossa difficoltà d’integrazione, sono costrette e ri-frequentare i luoghi della marginalità, aumentando così la percentuale della reiterazione.

L’Organo si impegna ad istituire, a favore dei famigliari dei detenuti, con il supporto di un psicologo e di un’assistente sociale, uno “Sportello del Garante” che possa far fronte ai bisogni più urgenti, e per confortarli sulle varie dinamiche previste dal codice penitenziario.

Verranno avviati contatti con Garanti di altre Regioni; a tal fine si effettueranno incontri a cadenza bimensile per un confronto di idee, proposte, richieste. Confronti verranno avviati anche con direttori di vari penitenziari per tastare e capire la situazione nelle altre carceri. A tale proposito è già stato predisposto un programma d’incontri con i responsabili e gli educatori degli Istituti di pena di Badu e Carros a Nuoro, poi Piacenza, Genova e il carcere di massima sicurezza di Campobasso. In questa serie di incontri sarà presentata anche la proposta, come previsto dall’Ordinamento penitenziario, per l’avvicinamento dei detenuti nelle loro città d’origine (art. 9, c. 2, lett. g ed h).

Infine, si rimarca l’importanza della creazione di una “mediazione penale”. E’ necessario prevedere un supporto psicologico per le vittime del reato, che spesso sono i soggetti che, oltre all’offesa del reato, devono anche sopportare l’angoscia di una dimenticanza sociale e tentare di far incontrare le vittime con i responsabili del reato stesso (art. 9, c. 2, lett. i).

LA FUNZIONE DI GARANZIA PER LE PERSONE A RISCHIO DI DISCRIMINAZIONE.

La tutela contro le discriminazioni ha conosciuto negli ultimi anni una forte accelerazione per effetto innanzitutto del processo evolutivo in ambito europeo. Se all'inizio del processo di integrazione europea, i divieti di discriminazioni fondate sulla nazionalità e sul sesso erano funzionali agli obiettivi economici della realizzazione del mercato unico, con il Trattato di Lisbona e la Carta europea dei diritti fondamentali si è compiuto un processo di ancoraggio della tutela antidiscriminatoria al quadro dei diritti fondamentali della persona. Allo stesso tempo, sono state estese ed ampliate le cause di discriminazione, in relazione alle quali viene previsto dal diritto dell'Unione europea un sistema di contrasto e di protezione delle vittime: non più limitato ai fattori di genere e della cittadinanza europea, ma esteso anche alla razza e all'origine etnica (direttiva 2000/43), al credo religioso e alle convinzioni personali, alla disabilità, all'età, all'orientamento sessuale (direttiva 2000/78).

Il quadro normativo interno antidiscriminatorio si contraddistingue per un'elevata frammentarietà. La normativa di recepimento delle citate direttive europee si sovrappone ad ulteriori fonti normative 'di settore', per lo più preesistenti e rivolte a specifici ambiti di intervento (le norme antidiscriminatorie contenute nello 'Statuto dei Lavoratori') ovvero a specifici 'fattori protetti' (ad es. gli artt. 43 e 44 del T.U. immigrazione relativo alla discriminazione dei migranti, ovvero la Legge n. 67/2006 sulla tutela delle persone con disabilità). A questo si aggiunge il crescente rilievo della giurisprudenza costituzionale, la quale ha vagliato differenze di trattamento previste da leggi nazionali e regionali alla luce tanto dei principi costituzionali di uguaglianza e di ragionevolezza, quanto degli obblighi internazionali scaturenti dall'adesione alla Convenzione europea dei diritti fondamentali, così come interpretata dalla Corte di Strasburgo. Questo sia con riferimento alla condizione giuridica del cittadino straniero e alla portata del principio di parità di trattamento, indipendentemente dalla cittadinanza (ad es. Corte Cost. n. 187/2010), sia del riconoscimento alle coppie stabili formate da persone dello stesso sesso di vivere liberamente la propria relazione ottenendone il riconoscimento giuridico, con i connessi diritti e doveri (Corte Cost. n. 138/2010 e n. 170/2014).

In conformità a quanto previsto dall'art. 10 della legge regionale FVG n. 9/2014 riguardo alle funzioni di garanzia per le persone a rischio di discriminazione ed in analogia al ruolo assegnato alle Autorità di garanzia per la promozione della parità di trattamento (Equality Body) dalla direttiva europea 2000/43 (Direttiva sull'eguaglianza razziale, art. 13), l'Ufficio del Garante regionale dei diritti della persona intende svolgere il proprio mandato sviluppando due macroambiti di attività:

- assistenza indipendente alle vittime di discriminazione;
- iniziative promozionali della parità di trattamento.

Per lo svolgimento di tali attività, l'Ufficio del Garante regionale del FVG dei diritti della persona collaborerà e attiverà sinergie e rapporti, anche mediante la stipula di eventuali protocolli formali di collaborazione, con le Autorità di Garanzia operanti nel settore della promozione della parità di trattamento e del contrasto alle discriminazioni a livello nazionale e nelle altre regioni italiane, in primo luogo con l'UNAR (Ufficio Nazionale Anti-Discriminazioni Razziali), l'Equality Body costituito in base al decreto legislativo n. 215/2003 attuativo della direttiva europea n. 2000/43/CE, con la Consigliera regionale di parità per la promozione della parità di genere e la Consulta regionale delle associazioni dei disabili.

Strategica appare inoltre la collaborazione con le organizzazioni della società civile rappresentative degli interessi delle persone a rischio di discriminazione in relazione ai fattori di cui al mandato dell'Ufficio del Garante regionale (principali associazioni di tutela e

rappresentanza dei cittadini immigrati e associazioni di immigrati, associazioni di tutela e rappresentanza delle persone LGBTI, associazioni di tutela e rappresentanza delle persone con disabilità, comunità religiose minoritarie, ecc...). L'Ufficio del Garante pertanto avvierà contatti con tali associazioni innanzitutto per far conoscere il proprio mandato e le proprie funzioni ed in prospettiva per creare dei veri e propri gruppi di lavoro permanenti o consigli consultivi. La collaborazione con le associazioni della società civile rappresentative delle persone a rischio di discriminazione e dei loro interessi risponde alle seguenti finalità:

- rafforzare nelle persone e nei gruppi a rischio di discriminazione la consapevolezza dei loro diritti alla parità di trattamento e alla non –discriminazione (awareness-raising);
- rafforzare la visibilità ed il riconoscimento delle associazioni della società civile (empowering);
- rafforzare la reciproca fiducia (building of trust) tra l'Autorità di Garanzia e le associazioni della società civile con un reciproco rafforzamento del ruolo e della credibilità di entrambi;
- rafforzare le competenze specifiche e le capacità organizzative dell'Autorità di Garanzia sul terreno del diritto antidiscriminatorio riferito a particolari fattori di discriminazione (capacity building).

Assistenza indipendente alle vittime di discriminazione

L'Ufficio del Garante regionale del FVG dei diritti della persona promuoverà l'assistenza alle persone che si ritengono vittima di discriminazioni fondate sulla cittadinanza o l'ascendenza o l'origine etnica o nazionale, l'appartenenza linguistica e culturale, il credo religioso e le convinzioni personali, la disabilità, l'età, l'orientamento sessuale e l'identità di genere, sulla base innanzitutto di segnalazioni provenienti dai diretti interessati o motu proprio, di propria iniziativa.

E' intenzione dell'Ufficio del Garante mettere a disposizione una pluralità di strumenti ed adeguate risorse per la raccolta ed il trattamento delle segnalazioni di situazioni e comportamenti asseritamente discriminatori.

A seguito della messa in atto, nei primi mesi del mandato dell'Ufficio (settembre-dicembre 2014), delle misure organizzative, propedeutiche e formative necessarie, si prevede di assicurare fin dall'inizio dell'anno 2015 la piena operatività del servizio di assistenza alle vittime di discriminazione.

E' intenzione dell'Ufficio del Garante mettere a disposizione un proprio numero telefonico ed un formulario on-line su un'apposita pagina web per l'invio di segnalazioni su eventuali ed asseriti casi di discriminazione. L'Ufficio del Garante, mediante l'apporto del personale a disposizione della propria struttura organizzativa, ed avvalendosi, per i casi di maggiore complessità, di eventuali consulenze con esperti esterni (art. 11, c. 2 l.r. n. 9/2014), svolgerà apposite istruttorie sulle segnalazioni pervenute, ed in caso di accertata esistenza di una discriminazione proibita dalla normativa vigente, eserciterà le proprie prerogative di *moral suasion* per la rimozione della discriminazione, segnalando la situazione ai soggetti coinvolti e alle autorità competenti, nonchè all'Autorità di Garanzia nazionale (UNAR), formulando apposite raccomandazioni, sollecitando l'eventuale assistenza legale alla vittima di discriminazione da parte dei soggetti della società civile legittimati ad agire di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 215/2003, all'art. 5 del d.lgs. n. 216/2003, all'art. 41 del d.lgs. n. 286/98 e all'art. 28 del d.lgs. n. 150/2011.

Qualora la discriminazione fosse di fonte istituzionale e derivasse dall'applicazione di normative interne, nazionali o regionali, in contrasto con i principi di parità di trattamento previsti dalla normativa dell'Unione europea, l'Ufficio del Garante regionale del FVG potrà sollecitare

l'intervento della Commissione europea, quale istituzione garante della corretta applicazione del diritto dell'Unione europea, mediante l'invio di appositi esposti/denunce che sollecitino la Commissione a richiedere i dovuti chiarimenti alle autorità italiane nell'ambito del programma europeo EU PILOT.

Strategica per lo svolgimento in maniera effettiva del proprio mandato di assistenza alle vittime di discriminazione appare la possibilità di realizzare interventi 'di prossimità' con le vittime di discriminazione, che richiedono tanto la presenza di propri uffici dislocati sul territorio regionale, quanto il contatto e la collaborazione con le associazioni della società civile rappresentative degli interessi delle persone a rischio di discriminazione. L'esigenza 'di prossimità' con le vittime della discriminazione è importante per superare quelle barriere sociali e legali all'effettivo accesso ai meccanismi di tutela contro le discriminazioni che costituiscono uno dei fattori principali del fenomeno dell' 'under-reporting' ovvero della riluttanza delle vittime a denunciare la discriminazione subita.

Nell'esercizio dell'attività di tutela e protezione dalle discriminazioni, l'Ufficio del Garante assumerà un comportamento 'pro-active' non limitandosi a reagire a fronte di segnalazioni individuali, ma monitorando in prima persona il panorama sociale regionale mediante l'analisi ed il monitoraggio innanzitutto dei mass-media regionale, ed aprendo dunque dei fascicoli di indagine anche ex-officio. Il monitoraggio dei mass-media e anche del mondo dei social-network avrà ugualmente lo scopo non solo di evidenziare eventuali situazioni e casistiche di discriminazione sul piano civile, ma anche di situazioni aventi rilevanza penale per il verificarsi di casi di "hate speech" ovvero di diffusione di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico o di istigazione alla commissione di atti di discriminazione o di violenza per motivi etnico-nazionali o religiosi, o di 'hate crimes', ovvero fattispecie penali eventualmente commesse per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale o religioso (legge n. 205/2003). Questo al fine anche della eventuale segnalazione di tali situazioni agli organi di polizia e giudiziari competenti.

Il monitoraggio dei mass-media regionali avrà lo scopo inoltre di individuare quelle eventuali situazioni di trattamento delle informazioni riguardanti richiedenti asilo, rifugiati, vittime della tratta, non conformi al Codice deontologico dei Giornalisti, ed in particolare al protocollo deontologico "Carta di Roma" appositamente adottato nel 2008 dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti e dalla Federazione Nazionale della Stampa Italiana unitamente alle sue linee guida. L'Ufficio del Garante si adopererà per diffondere e promuovere il protocollo deontologico "Carta di Roma" tra i giornalisti del Friuli-Venezia Giulia. Per tali attività, l'Ufficio del Garante potrà ricercare la collaborazione del CORECOM del FVG.

Iniziative promozionali della parità di trattamento.

Pur non sottovalutando l'importanza della funzione di tutela e assistenza alle vittime di discriminazione, appare evidente che l'azione dell'Ufficio del Garante regionale non potrà essere esclusivamente correttiva, ma soprattutto preventiva ovvero mirata a prevenire la violazione degli obblighi di non-discriminazione e di parità di trattamento mediante un'attività promozionale ex ante nei confronti degli attori sociali, economici, culturali ed istituzionali.

Questo anche in linea con le tendenze più avanzate delle politiche e strategie antidiscriminatorie europee che sottolineano l'esigenza di superare una visione settoriale e di tutela meramente individuale a favore di un'azione di mainstreaming e di un impegno delle istituzioni ed autorità pubbliche ad intervenire attivamente in materia soprattutto attraverso azioni sistemiche di prevenzione dei fenomeni discriminatori (i c.d. "public sector equality duties").

Tra le varie azioni promozionali che potranno essere sviluppate, anche in raccordo con le associazioni della società civile, le Università e gli enti di ricerca presenti sul territorio regionale e fermo restando la disponibilità di risorse finanziarie appositamente destinate allo scopo, si possono citare:

– la formazione degli operatori legali e sociali (avvocati, operatori sociali, sindacali e dell'associazionismo ...) e della P.A. sul diritto antidiscriminatorio di fonte costituzionale, internazionale, europea e legislativa interno. Per quanto concerne il personale della P.A. particolare attenzione dovrà essere rivolta ai componenti i "Comitati unici di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni", introdotti dall'art. 21 della legge n. 182/2010. A tale fine potrà prevedersi un ciclo di due iniziative formative introduttive al diritto antidiscriminatorio della durata di un'intera giornata ciascuna; la prima sui fondamenti del diritto antidiscriminatorio con riferimento ai fattori di nazionalità, razza e origine etnica, età, credo religioso e convinzioni personali e orientamento sessuale e identità di genere e alla casistica giurisprudenziale di fonte costituzionale, della Corte europea dei diritti dell'Uomo e della Corte di Giustizia dell'Unione europea, nonché dei tribunali di merito; la seconda sui diritti delle persone con disabilità, come statuiti dalla normativa dell'Unione europea e dall'apposita Convenzione ONU. Verrà richiesto l'inserimento di tali iniziative nei programmi di formazione permanente rispettivamente per gli avvocati e i praticanti legali abilitati e per gli assistenti sociali, mediante l'accreditamento presso i rispettivi ordini professionali. L'attività di formazione potrà effettuarsi anche mediante la presentazione sul territorio regionale di libri e pubblicazioni dedicate ai temi del contrasto alle discriminazioni e della tutela offerta dal diritto antidiscriminatorio, da realizzarsi di concerto e coinvolgendo gli Atenei della regione;

– la formazione degli operatori scolastici ed educativi sulla prevenzione della discriminazione e delle molestie con particolare riferimento al fenomeno del "bullismo, anche con la presentazione e scambio di buone prassi realizzate in altre regioni italiane o Paesi esteri". A tale fine si prevede la realizzazione di un'iniziativa specifica di sensibilizzazione e confronto con gli insegnanti ed il personale direttivo delle scuole;

– la definizione di linee guida rivolte in particolare a stakeholders che rivestono ruoli e posizioni di particolare rilevanza in settori e ambiti a rischio di comportamenti discriminatori (ad es. i datori di lavoro e in particolare i responsabili risorse umane, i soggetti coinvolti nell'intermediazione nel settore immobiliare, i fornitori di beni e servizi offerti al pubblico) ovvero la realizzazione di guide pratiche alle normative antidiscriminatorie;

– la redazione e pubblicazione di alcuni volumi tematici dedicati ai temi della tutela contro le discriminazioni, eventualmente suddivisi per "fattori protetti", nell'ambito dell'iniziativa denominata "Quaderni dei diritti" (v. oltre);

– la sensibilizzazione sui fenomeni del razzismo e della xenofobia, dell'omofobia e della transfobia, sui diritti delle persone disabili e sulle misure per assicurare la loro indipendenza, la loro integrazione sociale, lavorativa e la loro partecipazione alla vita della comunità. L'attività di sensibilizzazione sulle tematiche della discriminazione potrà essere rivolta in particolare ai giovani, nell'ambito delle iniziative programmate dall'Ufficio del Garante denominate "Educazione ai diritti" e potrà svolgersi anche seguendo le metodologie innovative dell' 'educazione informale' promosse nell'ambito dei programmi europei "Youth in Action". A tale riguardo, l'Ufficio del Garante regionale si impegna in particolare a realizzare apposite iniziative in occasione della Giornata mondiale contro il razzismo (21 marzo), della Giornata mondiale contro l'omofobia (17 maggio), della Giornata mondiale dedicata alle persone con disabilità (3 dicembre). Ugualmente, l'Ufficio del Garante si adopererà per promuovere sul territorio

regionale le iniziative e le campagne promozionali e di sensibilizzazione avviate dall'Autorità di Garanzia anti-discriminazione nazionale (UNAR), in particolare per quanto concerne l'attuazione della campagna contro la discriminazione ed il pregiudizio nei confronti dei Rom (campagna "DOSTA!") e l'implementazione della Strategia Nazionale contro le discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e l'identità di genere, avviata da UNAR in attuazione della Raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa n. 5/2010 e l'implementazione della Strategia Nazionale contro il Razzismo di prossima approvazione;

– lo scambio e la diffusione di buone prassi e azioni positive di inclusione sociale con altre regioni italiane e Stati esteri riferite a soggetti in condizione di particolare svantaggio sociale ed esposizione alla discriminazione (ad es. uno scambio di esperienze (focus group) tra amministratori e dirigenti di settore a livello regionale e/o comunale su interventi di inclusione sociale di rom e sinti, o su interventi di lotta all'emarginazione e azioni positive per l'inserimento socio-lavorativo delle persone transessuali, viaggi studio su tali tematiche in Paesi vicini che hanno sviluppato positive esperienze al riguardo);

– l'attività di ricerca ovvero redazione e/o la commissione di indagini indipendenti in materia di parità di trattamento e discriminazione volte a fare emergere l'entità e caratteristiche del fenomeno; la redazione e e/o la commissione di rapporti indipendenti e la formulazione di raccomandazioni su questioni attinenti le discriminazioni e i mezzi per combatterla. L'attività di ricerca avrà innanzitutto lo scopo di evidenziare con apposite indagini demoscopiche l'entità, la portata e l'evoluzione dei fenomeni discriminatori nella società regionale in relazione ai diversi fattori considerati, e della loro percezione da parte degli appartenenti ai gruppi sociali 'a rischio'. Tali indagini potranno essere compiute anche mediante l'utilizzo della innovativa metodologia dei 'test situazionali'. Tale metodologia, già utilizzata da anni in diversi Paesi nel Nord Europa, consiste nel ricreare una situazione identica a quella vissuta dalla persona che si considera vittima di una discriminazione in ragione di una sua particolare caratteristica (ad es. l'appartenenza etnico-razziale o religiosa), e nell'osservare se altre persone che non possiedono quella caratteristica vengono trattate diversamente. Tale metodologia è stata sviluppata anche nell'ambito della ricerca sociologica per evidenziare l'entità e le caratteristiche dei fenomeni discriminatori in diversi ambiti della vita sociale (l'accesso all'impiego, l'accesso all'alloggio, ai beni e servizi offerti al pubblico). In caso di accertamento di un comportamento discriminatorio, i risultati del test possono essere anche prodotti in giudizio come fatti probatori, il più delle volte sotto forma di testimonianza, talvolta nelle forme di un rapporto redatto da un pubblico ufficiale che aveva osservato gli avvenimenti. L'Ufficio del Garante regionale, per il suo ruolo autorevole ed istituzionale, e nell'ambito delle sue prerogative di assistenza alle vittime di discriminazione, potrebbe dunque avere un ruolo importante nell'eventuale coinvolgimento e predisposizione di 'test situazionali' suscettibili dunque di costituire importanti elementi probatori in procedimenti giudiziari anti-discriminazione, volti a far rilevare quelle evidenze prima facie di un comportamento discriminatorio suscettibili di determinare il bilanciamento dell'onere probatorio previsto dalla legislazione. A tale fine potranno essere coinvolte, anche mediante apposite sessioni formative, le associazioni e le persone specializzate nella mediazione interculturale per costituire gruppi operativi e di lavoro.

Per quanto riguarda il monitoraggio delle discriminazioni a danno delle persone con disabilità e la promozione dei diritti alla loro partecipazione ed inclusione sociale, l'attività di ricerca ed indagine promossa dall'Ufficio del Garante potrà rivolgersi innanzitutto alla tematica dell'accessibilità e della mobilità e della corretta implementazione nel territorio regionale delle normative europee e nazionali;

– l'attività consultiva (policy) nel processo legislativo regionale, mediante la formulazione di pareri ed osservazioni su progetti di legge, su atti di pianificazione ed indirizzo della Regione FVG, degli enti da essa dipendenti o degli enti locali. L'Ufficio del Garante solleciterà inoltre la Regione FVG a promuovere apposite reti territoriali contro le discriminazioni per la realizzazione di interventi di informazione, assistenza, sensibilizzazione, nell'ambito degli interventi previsti nei piani immigrazione regionali o mediante l'adesione a progetti o finanziamenti messi a disposizione nell'ambito del Fondo Europeo per l'Integrazione dei Cittadini di Paesi terzi non membri dell'Unione europea (FEI) ovvero dal fondo europeo PROGRESS. L'Ufficio del Garante regionale monitorerà e solleciterà in particolare l'effettiva partecipazione degli organi della Regione FVG ed il contributo regionale all'implementazione della Strategia nazionale di inclusione sociale delle popolazioni Rom e Sinte, adottata dal Governo italiano nel 2012 in attuazione del Framework europeo per le strategie nazionali di inclusione sociale delle popolazioni Rom adottato dalla Commissione europea nel 2011, secondo le raccomandazioni del Consiglio europeo del 9-10 dicembre 2013;

– l'attività di comunicazione e di aggiornamento continuativo anche mediante la collaborazione alla redazione e alla diffusione, a partire dall'inizio del 2015 ad una mailing-list regionale, di una newsletter periodica delle attività del Garante regionale per i diritti della persona, che contenga anche riferimenti e commenti relativi agli sviluppi e all'evoluzione del diritto antidiscriminatorio italiano ed europeo, alle novità legislative italiane ed europea, all'evoluzione della giurisprudenza della Corte di Giustizia europea, della CEDU e dei tribunali italiani, ai documenti, rapporti e materiali riferiti all'argomento, ai convegni e seminari e alle pubblicazioni attinenti al tema del contrasto alle discriminazioni.

L'aggiornamento professionale. Tenuto conto della complessità ed estensione del mandato nell'ambito della funzione di garanzia contro le discriminazioni, ambito in continua evoluzione anche per effetto dell'evoluzione della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'Uomo e di quella della Corte di Giustizia interpretativa delle fonti di diritto dell'Unione europea, appare indispensabile assicurare ai componenti e al personale dell'Ufficio del Garante regionale idoneo fabbisogno finanziario per consentire loro la partecipazione a seminari e corsi di formazione, in Italia e all'estero, a convegni ed iniziative promosse dalle associazioni rappresentative degli interessi dei gruppi a rischio di discriminazione, nonché dalle Autorità di Garanzia nazionali e regionali.

ATTIVITÀ PROGRAMMATE NELL'ANNO 2015 (ed indicazione del relativo fabbisogno finanziario)

1) ATTIVITÀ DI ASCOLTO ISTITUZIONALE, MEDIAZIONE, FACILITAZIONE E CONCILIAZIONE

La L.R. 9/2014 assegna al Garante specifiche funzioni di "...facilitazione, accompagnamento, conciliazione e mediazione dei conflitti tra soggetti e istituzioni e favorisce la realizzazione di un effettivo collegamento tra gli enti che operano nei settori attinenti" (art. 7 comma 1, lett a).

Tali funzioni saranno perseguite sicuramente sviluppando forme di collaborazione, rapporti, scambi e sinergie con le istituzioni ed i soggetti operanti nei settori di riferimento, soprattutto per giungere alla definizione condivisa di linee guida ed allo scambio e diffusione di buone prassi.

Sarà strategica e di particolare rilevanza la capacità di favorire il dialogo tra le istituzioni con l'obiettivo di promuovere uniformità di risposte e responsabilità.

Inoltre per il raggiungimento di tali obiettivi verrà organizzata presso gli uffici l'attività di ascolto istituzionale che permetterà l'accesso al pubblico, agli operatori ed agli enti; la raccolta e l'elaborazione delle segnalazioni e la eventuale e conseguente attività di facilitazione, conciliazione, mediazione o altra forma di intervento.

Sul sito web del Garante verrà messo a disposizione un numero telefonico ed un formulario on-line per le segnalazioni.

Inoltre: ascolto e collaborazione con Associazioni e Gruppi che si occupano dei diritti dei detenuti e della materia carceraria, il cd. "Sportello del Garante" a favore dei familiari dei detenuti. Tale attività, nel tempo, permetterà la conoscenza e l'analisi di particolari criticità e nodi problematici presenti nel contesto regionale e nei sistemi di tutela.

Lo sviluppo di questa attività richiederà:

- organizzazione interna degli uffici per la raccolta e l'elaborazione delle segnalazioni nelle diverse forme previste (comunicazione telefonica, scheda di segnalazione, colloquio);
- elaborazione di un protocollo interno per il funzionamento dell'attività di ascolto;

Si tratterà altresì di valutare l'eventuale attivazione di consulenze con professionisti per affrontare le casistiche più complesse.

In tema di minori, verrà proposta la formazione di gruppi di lavoro permanenti tra gli operatori del settore. Tale formazione si pone come obiettivo di favorire la capacità di utilizzare tutti gli interventi di tutela previsti dalla legge, di favorire la qualificazione professionale specifica e la consapevolezza della necessità di azioni integrate e tempestive e di favorire le interazioni tra gli operatori socio sanitari, l'Autorità giudiziaria, l'Avvocatura e gli altri attori, individuando anche nuove metodologie e procedure di scambio e interazione, oltre alla individuazione e consolidamento di buone prassi di lavoro. Va detto che la normativa nazionale in tema di diritti delle persone minori di età ha conosciuto in questi ultimi tempi una accelerazione, che sta modificando profondamente il sistema di protezione giudiziaria dei figli (L.219/12) e ha ricadute importanti sul sistema di protezione socio-assistenziale e quindi sui servizi territoriali. Risulta evidente in tale contesto l'esigenza di aggiornamento degli operatori, e anzi sarebbe ancora più

necessaria quella figura di esperto giuridico che alcune Regioni hanno saputo saggiamente istituire.

Oltre alle attività sopra esposte, in un'ottica di aiuto, sostegno, accompagnamento e facilitazione alla attività degli operatori e parimenti di protezione e tutela dei minori, sarà cura del Garante preoccuparsi anche del prolungamento delle forme di tutela e protezione oltre il compimento della maggiore età, laddove necessario, rispondendo così al dettato dell'art. 8 comma 1, lett. m).

Sintesi attività:

Nel corso dell'anno 2015 si consolideranno i contatti, le collaborazioni necessarie per svolgere le funzioni di facilitazione, accompagnamento, mediazione e conciliazione; al personale dedicato all'attività di ascolto e monitoraggio verrà offerta la possibilità di partecipare ad eventi formativi sui temi oggetto dell'attività di ascolto e verrà avviata una formazione interna

Verrà inoltre attivata una consulenza esterna con esperti nei settori di riferimento per supportare gli uffici nell'affrontare la casistica più complessa.

L'attività dei gruppi di lavoro sarà propedeutica alla redazione di linee di indirizzo, protocolli e linee guida che prenderanno forma e verranno condivisi e diffusi nel corso del 2015.

Saranno previsti, inoltre, 4 incontri seminariali di formazione (uno per ogni provincia) destinati agli operatori sociali e legali.

Spesa prevista:

— n. 4 incontri seminariali di formazione destinati agli operatori sociali e legali : **euro 12.000.**

2) ATTIVITÀ DI STUDIO E RICERCA

Il Garante intende elaborare una ricerca allo scopo di evidenziare la situazione presente nel territorio regionale in relazione alla attuazione, al riconoscimento, alla promozione e protezione dei diritti delle persone, in special modo di quelle considerate dai settori di intervento, avvalendosi della collaborazione degli Atenei o di altri Istituti di ricerca presenti in regione.

Verranno inoltre redatte delle Linee guida (si veda la programmazione negli specifici settori d'intervento).

Verranno predisposti e diffusi "*I Quaderni dei diritti*": il Garante regionale intende organizzare la redazione e diffusione (bimestrale o trimestrale) dei "Quaderni dei diritti"; dei veri e propri quaderni monotematici da offrire a chi è impegnato nel campo della protezione e della affermazione dei relativi diritti.

Una raccolta quanto più possibile sintetica ma esaustiva di documentazione tecnica e giuridica concernente uno specifico aspetto riguardante i diritti dei bambini e degli adolescenti, delle persone private della libertà personale e delle persone a rischio di discriminazione.

Sintesi attività:

- avvio della collaborazione con l'Università
- pubblicazione e distribuzione dei "*Quaderni dei diritti*".
- affidamento di una ricerca sulla situazione presente nel territorio regionale in relazione alla attuazione, al riconoscimento, alla promozione e protezione dei diritti delle persone.

Spesa prevista:

- incarico di ricerca: **euro 20.000,00.**

3) ATTIVITÀ DI PROMOZIONE CULTURALE

L'attività di promozione culturale è orientata a proporre, nel complesso universo educativo (famiglia, scuola, mass media, volontariato, privato sociale, associazionismo sportivo, parrocchia, ecc.), la conoscenza dei diritti dei soggetti minori di età, con la finalità di favorire un cambiamento culturale fondato sulla centralità del bambino e del suo interesse.

Si configura, pertanto, come attività di prevenzione primaria rispetto alle situazioni di disagio e di svantaggio personale, familiare e sociale.

Una figura di garanzia dedicata alle persone deve infatti necessariamente attivarsi sul piano della promozione per diffondere la conoscenza dei diritti umani e per stimolarne l'adempimento.

La Convenzione di New York, all'art. 42, richiama tutti gli Stati che l'hanno sottoscritta a far conoscere e diffondere i principi e le norme della Convenzione stessa, in un impegno di promozione di una nuova cultura dell'infanzia.

L'attività di diffusione e divulgazione, che deve comprendere un insieme articolato di attività e di predisposizione di materiali e documenti, è rivolta soprattutto ai bambini e ai ragazzi nei loro contesti di vita; ma intende anche organizzare occasioni di confronto tra genitori, insegnanti, amministratori, educatori e volontari che con i bambini e i ragazzi quotidianamente si incontrano.

Si tratta quindi di instaurare una relazione concreta, una comunicazione reale, un dialogo con i bambini e i ragazzi, in modo tale da permettere loro di acquisire consapevolezza della loro condizione di soggetti di diritti, partendo proprio da quelli meno conosciuti e molto spesso meno rispettati; come ad esempio il diritto all'informazione, al gioco, alla libertà di espressione, alla partecipazione attiva alla vita della propria comunità.

L'obiettivo principale è quello di effettuare una massiccia diffusione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza attraverso un percorso informativo/formativo in modo tale da intraprendere un processo di cambiamento riguardo la prospettiva con la quale è necessario guardare ai diritti dei bambini e dei ragazzi: non più e non solo fornire loro servizi per il soddisfacimento di particolari bisogni, bensì interpretare in modo diverso il loro diritto ad essere riconosciuti "cittadini" a pieno titolo.

Volendo raggiungere tali finalità ed obiettivi in modo concreto, due sono i percorsi, strettamente legati tra loro, da intraprendere: le azioni legate al settore dell'informazione e quelle da avviare sul versante della formazione. Entrambe vanno intraprese con la consapevolezza di essere di fronte ad un obiettivo ambizioso che richiede tempi lunghi, impegno e determinazione.

Un processo evidentemente di lungo respiro, ma che vale la pena di essere intrapreso.

Si tratta perciò di promozione in concreto, che il Garante svilupperà in ragione del mandato di legge principalmente attraverso le seguenti attività:

A) EDUCAZIONE AI DIRITTI

Verranno avviati contatti con gli Atenei della regione e con l'Ufficio scolastico regionale allo scopo di proporre lo sviluppo di un sistema di lavoro integrato e a rete finalizzato a diffondere la conoscenza dei diritti umani e a far conoscere la figura e il ruolo del Garante attraverso l'attivazione di percorsi didattici ad hoc per le scuole che ne facciano richiesta anche attraverso l'uso di strumenti innovativi e la raccolta di materiali utili alla elaborazione di buone prassi educative.

Verrà proposta la costituzione di un tavolo di lavoro con le sedi universitarie regionali già attive sul (o interessate al) tema dei diritti umani e alla formazione degli operatori del settore, in modo da gettare le basi per la formalizzazione della collaborazione con le istituzioni formalmente preposte all'istruzione e alla formazione delle giovani generazioni.

Verranno elaborati i percorsi formativi sui diritti umani in generale e nei tre distinti settori individuati dalla legge (bambini e adolescenti; persone private della libertà personale; persone a rischio di discriminazione).

I Garanti concorderanno interventi e presenze su richiesta.

Sintesi attività:

— n.4 incontri di presentazione rivolti alle scuole (uno per ogni provincia) sul tema dei diritti umani, dei diritti dei bambini e adolescenti, delle persone private della libertà personale e delle persone a rischio di discriminazione. Seguirà l'articolazione nelle scuole in ragione dei percorsi e degli strumenti scelti.

— Elaborazione di materiale di supporto.

Spesa prevista:

– incontri: **euro 10.000**

– materiale di supporto: **euro 25.000**

B) SINDACI GARANTI DEI DIRITTI

Dando seguito alle iniziative intraprese nel nostro Paese negli anni scorsi, ci si pone l'obiettivo di coinvolgere i Sindaci in una ulteriore sfida: divenire Sindaci/garanti dei diritti non solo dell'infanzia e dell'adolescenza, ma anche di tutte le persone che si trovano in situazione di particolare vulnerabilità (minori, ristretti della libertà personale, immigrati, disabili, persone LGBT).

Si tratta di proporre ed avviare interventi di promozione dei diritti di vivibilità degli spazi e di partecipazione dei bambini e dei ragazzi; interventi sulla dimensione ricreativa e del tempo libero; interventi socio-educativi a sostegno della relazione genitori-figli; interventi per contrastare la povertà, il disagio, la discriminazione, violenza e l'emarginazione. In buona sostanza di agire sia sul versante ambientale, quanto su quello culturale con l'obiettivo di migliorare il rapporto tra i bambini e i ragazzi e l'ambiente urbano.

Inoltre si tratta di favorire l'inclusione sociale degli immigrati stranieri, con particolare riferimento alle seconde generazioni e alla tutela dei richiedenti asilo e di coloro che necessitano di protezione internazionale. Prevenire la diffusione del razzismo, della xenofobia, dell'omofobia mediante percorsi di sensibilizzazione della cittadinanza ed in particolare del personale impegnato nei servizi a più forte impatto sociale, nonché attivare azioni per la tutela delle vittime di forme di discriminazione e di violenza, anche domestica.

L'avvio dell'iniziativa avverrà con la sottoscrizione di una lettera di impegni da parte dei Sindaci rappresentati dall'ANCI.

Sintesi attività:

— un convegno di lancio dell'iniziativa e, su richiesta, la presenza dei garanti a particolari iniziative promosse dai sindaci stessi o dalle associazioni o altre organizzazioni della società civile (comitati, consulte, ecc) quali adesione e sviluppo della proposta.

Spesa prevista:

— non si prevedono spese.

C) INIZIATIVE IN OCCASIONE DI PARTICOLARI RICORRENZE

In occasione delle particolari ricorrenze, di seguito elencate, saranno organizzate iniziative di sensibilizzazione e promozione culturale

Sintesi attività:

- evento per giornata mondiale contro il razzismo e la xenofobia, 21 marzo
- evento per giornata mondiale contro l'omofobia, 17 maggio
- evento per giornata mondiale sui diritti dell'infanzia, 20 novembre
- evento per giornata mondiale sui diritti delle persone con disabilità, 3 dicembre
- evento per giornata internazionale sui diritti umani 10 dicembre

Spesa prevista:

— organizzazione degli eventi: **euro 15.000**

D) ALTRE ATTIVITÀ PROMOZIONALI

Oltre ai suddetti progetti, ed ai contatti citati in premessa, i componenti il collegio di garanzia parteciperanno ad incontri, seminari, conferenze, convegni, trasmissioni radio/televisive ed altre iniziative ed eventi riguardanti i diritti dei bambini e degli adolescenti, delle persone private della libertà personale e delle persone a rischio di discriminazione, alle quali verranno invitati a partecipare.

Riguardo poi all'attività di promozione della partecipazione dei bambini e dei ragazzi, prevista dall'art. 8, comma 1, lett. f), della l.r.n 9/2014, che, nel precisare le altre funzioni del Garante, dispone: "favorisce modalità di ascolto dei bambini e degli adolescenti e promuove la loro effettiva partecipazione e il loro coinvolgimento attivo in relazione alle decisioni che li riguardano", è intenzione del Garante, non soltanto promuovere le forme di cittadinanza attiva degli stessi (ccr, consulte, ecc), ma anche favorire la loro partecipazione nei loro contesti di vita.

Oltre all'ambito scolastico, come sopra descritto, è intenzione del Garante prendere contatti con le Comunità di accoglienza, le divisioni pediatriche ed altri luoghi nei quali i bambini e i ragazzi possono trovarsi in determinate circostanze della loro vita, non solo per la prevista attività di vigilanza, bensì anche per promuovere al loro interno forme partecipative.

Sintesi attività:

- iniziativa di sensibilizzazione e formazione sul fenomeno del bullismo scolastico
- incontri di sensibilizzazione e scambio di buone prassi tra amministratori, dirigenti ed operatori P.A. (focus group) in materia di politiche di inclusione sociale e parità di trattamento di categorie sociali a rischio di particolare emarginazione (almeno n. 2 incontri)

Spesa prevista:

— organizzazione evento e incontri: **euro 4.500**

E) ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE E DOCUMENTAZIONE

Verranno attuati gli strumenti comunicativi necessari a rafforzare l'azione di diffusione, conoscenza e promozione culturale.

1) Sito web

L'attività di diffusione trova una sua rappresentazione anche attraverso il sito web del Garante regionale che ha come scopo quello di diffondere e favorire la conoscenza dello stesso organismo regionale, delle sue funzioni, delle sue azioni ed ha anche lo scopo di diffondere la conoscenza dei diritti della persona in genere e dei diritti dei bambini e degli adolescenti, delle persone private della libertà personale e di quelle a rischio di discriminazione, promuovendone la cultura dei diritti stessi.

Tale strumento ha anche lo scopo di mettere in rete tutti gli interlocutori dell'ufficio al fine di consentire la condivisione di obiettivi, strategie, contenuti, materiali tra tutti coloro che sono impegnati, anche a diverso titolo, nei processi di tutela nella nostra regione.

Come più sopra anticipato, verrà, inoltre, inserito un formulario per permettere l'invio di segnalazioni.

Lo stesso sito potrà essere potenziato con l'aggiunta di atti normativi nazionali ed internazionali; di progetti di legge nazionali o regionali; di notizie riguardanti esperienze svolte in altri territori e contesti; di azioni di governi e/o organizzazioni non governative su situazioni di violazioni dei diritti; di azioni ed attività degli organismi di garanzia operanti nelle altre regioni e a livello nazionale.

2) Newsletter

Sarà progettata un ulteriore strumento informativo, una "Newsletter" con cadenza mensile o bimestrale) contenente notizie "dell'ultima ora" e di sintesi rispetto al sito, da inviare, a mezzo e-mail, gratuitamente, al maggior numero di soggetti sia pubblici che privati, in modo da diffondere ulteriormente la conoscenza della evoluzione normativa e giurisprudenziale nazionale ed europea, delle pubblicazioni, degli atti da convegni, degli strumenti e delle azioni in favore del mondo dell'infanzia e dell'adolescenza, delle persone ristrette e del diritto antidiscriminatorio;

3) Rubrica periodica

Verrà avviata una collaborazione con radio, tv e giornali regionali per l'attivazione di una rubrica periodica fissa, a livello regionale, sulle tematiche di riferimento, prevedendo la partecipazione dei Garanti in ragione dei temi oggetto dell'approfondimento.

4) Pubblicità e mass-media

Quale ulteriore forma di promozione, tutte le azioni dell'ufficio potrebbero trovare spazi di pubblicità e comunicazione nella stampa, al cinema, nelle radio e nelle televisioni locali.

Spesa prevista:

Non si prevedono spese.

4) ATTIVITA' DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO

E' prevista dalla Legge all'art. 7 comma 1, lett. d) *"...la formazione e l'aggiornamento degli operatori sociali, sanitari ed educativi e di coloro che svolgono attività nei settori di intervento di cui alla presente legge"*.

Pertanto, a tale scopo, verranno proposti percorsi formativi rivolti agli operatori sociali e sanitari, legali, sindacali, dell'associazionismo e della scuola, della P.A., distinti nei tre settori di intervento (garanzia dei diritti dei bambini e degli adolescenti; delle persone private della libertà personale; delle persone a rischio di discriminazione).

In questo ambito rientra l'attività di formazione e consulenza per tutori legali, protutori e curatori speciali di cui all'art. 8, comma 1, lett. e) della legge. Detta disposizione prevede che il Garante si attivi per reperire, formare ed accompagnare nello svolgimento delle proprie funzioni, persone che si offrano volontariamente per svolgere queste particolari forme di rappresentanza della persona di età minore: il tutore legale, il protutore e il curatore speciale. Per quanto riguarda la figura del tutore legale e del protutore, si tratta di favorire l'organizzazione di una rete operativa formata da operatori dei servizi che svolgano il ruolo di referenti territoriali per l'intero progetto e, successivamente, dopo avere offerto loro l'adeguato percorso formativo, per svolgere al meglio il ruolo assegnato, dare avvio al reclutamento ed alla formazione dei volontari. Pertanto si ipotizzano inizialmente due percorsi formativi; uno per i referenti territoriali e l'altro per gli aspiranti tutori legali o protutori.

Riguardo alla figura del curatore speciale, in ragione della particolarità della funzione a lui richiesta (rappresentanza processuale), si prevede un percorso formativo rivolto prevalentemente ad avvocati e giuristi, che solitamente svolgono in giudizio tale funzione.

Sintesi attività:

— Individuazione dei referenti territoriali; sviluppo del progetto; sviluppo del percorso formativo; redazione del materiale nel settore dei minori relativamente a:

- ✓ n. 2 incontri di formazione per i referenti territoriali
- ✓ n. 2 incontri di formazione per gli avvocati-curatori speciali
- ✓ n. 4 moduli formativi per aspiranti tutori legali-protutori

— n. 2 corsi di formazione sulla tutela contro le discriminazioni (per avvocati, assistenti sociali, operatori della P.A. e dell'associazionismo,...)

Spesa prevista:

Per gli incontri formativi: **euro 30.000**

5) ATTIVITÀ DI ESPRESSIONE DI PARERI E RACCOMANDAZIONI NEL PROCESSO NORMATIVO REGIONALE. ATTIVITÀ CONSULTIVA.

L'attività di espressione di pareri osservazioni e raccomandazioni nel processo normativo regionale prevista dall'art. 7 comma 2, lett. e), f) riveste un'importanza fondamentale sul versante di un efficace impianto normativo rispettoso dei principi e dei contenuti della normativa internazionale ed interna nelle materie oggetto della legge. Parallelamente alla espressione di pareri su proposte di atti normativi, vi sarà una attività di sollecitazione e di impulso per il legislatore regionale con la formulazione di proposte, osservazioni e raccomandazioni con l'obiettivo di tenere sempre attuale l'interesse delle istituzioni e stimolare nel legislatore l'assunzione di una metodologia che tenga conto, sempre e comunque, prima di un intervento normativo, dell'impatto dello stesso sul tessuto e contesto sociale regionale.

Pertanto, l'attività, oltre alla formulazione di pareri su richiesta o di propria iniziativa, sarà orientata alla predisposizione di memorie ed eventuali proposte da sottoporre all'attenzione del legislatore, in sintonia da quanto proposto a livello nazionale ed europeo ed in considerazione delle peculiarità del nostro contesto regionale.

Sintesi attività:

— Attività consultiva che si esplica mediante la formulazione di pareri ed osservazioni su progetti di legge ed atti di pianificazione ed indirizzo della Regione, degli enti da essa dipendenti e dagli enti locali, nelle materie disciplinate dalla legge.

Spesa prevista:

Non si prevedono spese.

6) ATTIVITÀ DI TUTELA E PROTEZIONE

Secondo il dettato dell'art. 8 comma 1, lett. j) il Garante “propone, in collaborazione con gli enti competenti, soluzioni per favorire l'attuazione di misure alternative alla detenzione per i minori in carcere e per favorire la permanenza in famiglia e il rapporto continuativo con i genitori per i bambini figli di genitori detenuti o che scontano misure alternative”

Per lo svolgimento di questa funzione il Garante per i bambini e gli adolescenti cercherà la collaborazione del Garante per le persone ristrette della libertà personale, allo scopo di concertare un programma di azioni sinergiche in grado di raggiungere gli obiettivi richiesti dalla norma.

Si tratterà di raccogliere i dati relativi ai minori ristretti in luoghi di detenzione, di raccogliere le informazioni riguardanti la loro condizione e di attivarsi con gli organi preposti affinché possa essere loro favorita la permanenza in casa o l'accesso a misure alternative o sostitutive laddove possibile.

Il Garante si attiverà, inoltre, per favorire i rapporti tra i bambini e i ragazzi figli di persone detenute o comunque ristrette della libertà personale ed i propri genitori.

Verrà, inoltre, data particolare attenzione alla possibilità che essi vengano ascoltati e coinvolti nelle scelte e nei progetti che li riguardano, promuovendo modelli e prassi che possano facilitare tali percorsi. Verrà proposta la costituzione di un tavolo di lavoro.

Parimenti, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 8 comma 1, lett. l) “collabora con le istituzioni scolastiche, gli enti locali e le organizzazioni del privato sociale al fine di promuovere azioni di contrasto alla dispersione scolastica e azioni positive per la diffusione della cultura e del rispetto delle differenze, nonché per la gestione e il superamento dei conflitti in ambito scolastico e sociale”, il Garante cercherà la collaborazione del Garante delle persone a rischio di discriminazione, per concertare ed avviare percorsi di sensibilizzazione presso le agenzie educative sulla prevenzione della discriminazione; contestualmente, in accordo con l'Ufficio scolastico regionale, si renderà disponibile a concertare l'individuazione di percorsi che contrastino il fenomeno dell'abbandono scolastico, proponendo anche la diffusione di esperienze positive maturate in altre regioni.

Sintesi attività:

— attivazione di tavoli di lavoro il cui esito confluirà nei seguenti seminari:

- ✓ Un seminario di studio per la conoscenza e la diffusione di buone prassi nell'ambito della esecuzione penale minorile;
- ✓ Un seminario di studio per la conoscenza e la diffusione di buone prassi sul tema della dispersione scolastica.

Spesa prevista:

— n. 2 seminari di studio: **euro 6.000**

7) ATTIVITÀ DI VIGILANZA E SEGNALAZIONE

Tra le funzioni di garanzia per i bambini e gli adolescenti, la Legge prevede vi siano attività di vigilanza ed eventualmente di segnalazione. Per lo svolgimento di queste funzioni, il Garante intende assumere un comportamento pro-attivo e non solo re-attivo a seguito di segnalazione. Si tratterà di monitorare il contesto sociale regionale avvalendosi dei contatti e delle collaborazioni più volte citati, dei mass-media che oltre a permettere che si evidenzino casi di violazione di diritti, consentono di verificare la rappresentazione e la percezione che questi ultimi diffondono del mondo dell'infanzia e dell'adolescenza ed, inoltre, eventuali violazioni della Carta di Treviso. A tale scopo sarà utile la collaborazione con il Co.Re.Com. Oltre ad intercettare eventuali situazioni di violazione di diritti, sarà possibile individuare aree critiche sulle quali intervenire, promuovendo comportamenti e stimolando la modificazione di rappresentazioni dei bambini e dei ragazzi nel rispetto dei diritti loro riconosciuti. L'attività di vigilanza consente di assumere quelle informazioni utili a programmare e riprogrammare le attività di promozione culturale ed anche di intervento sul processo normativo regionale. In questo modo sarà possibile vigilare sul rispetto della Convenzione di N.Y., come richiesto dall'art. 8 comma 1 lett. a) "verifica e promuove il rispetto dei diritti dei bambini e degli adolescenti alla vita, alla salute, all'istruzione e alla famiglia, all'educazione, all'ascolto e partecipazione, alla pace e più in generale ai diritti sanciti dalla Convenzione di New York del 1989".

Sarà, inoltre, cura del Garante occuparsi dei minori che vivono fuori dalla propria famiglia. A tale proposito, e rispondendo al dettato dell'art. 8 comma 1 lett. h) "concorre, anche mediante visite, alla vigilanza sull'assistenza prestata ai minori ospitati in istituti educativi, sanitari e socioassistenziali, in strutture residenziali o comunque in ambienti esterni alla propria famiglia, ai sensi della normativa vigente", il Garante prenderà contatti con le strutture che accolgono minorenni, verificando le loro condizioni e promuovendo in collaborazione con le stesse, percorsi di partecipazione attiva dei minori accolti alle esperienze dagli stessi vissute.

Parimenti, rispondendo al dettato dell'art. 8 comma 1, lett. i) "richiede informazioni circa il trattamento dei minori provenienti da Paesi terzi non accompagnati presenti sul territorio regionale, verificando gli interventi di accoglienza, di inserimento e di tutela giuridica e sollecitando l'adozione di iniziative di sostegno e aiuto", si occuperà delle condizioni dei MSNA presenti nella nostra regione, delle loro condizioni di accoglienza e dei progetti educativi proposti.

Sarà utile, inoltre, la collaborazione con il Co.Re.Com per il perseguimento dell'attività di vigilanza disciplinata dall'art. 8 comma 1, lett. k) "vigila, anche in collaborazione con le altre istituzioni preposte, sulla programmazione radiotelevisiva, sulla comunicazione a mezzo stampa e su altre forme di comunicazione audiovisiva e telematica regionale, sotto i profili della percezione e rappresentazione infantile segnalando eventuali trasgressioni". A tale proposito, è intenzione del Garante avviare un contatto con gli organi dell'informazione regionale e con l'ordine dei giornalisti

al fine di giungere alla redazione di un protocollo che definisca standard e modalità di trattamento delle notizie e dei temi che riguardano il mondo dell'infanzia e l'adolescenza.

Infine, quale naturale conseguenza dell'attività di vigilanza, il Garante provvederà a segnalare tutte quelle situazioni che richiedono un intervento di tutela, come previsto dall'art. 8 comma 1, lett. g) "segnala ai servizi e alle strutture socioassistenziali e sanitarie, pubbliche e private, nonché alle autorità competenti, situazioni di carenza di tutela, comportamenti ritenuti lesivi, fattori di rischio collegati a situazioni ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista igienico-

sanitario, abitativo e urbanistico, nonché violazioni dei diritti dei minori, anche sulla base di informazioni pervenute da persone anche minorenni o da persone giuridiche”

Sintesi attività:

— si darà seguito alle consultazioni avviate nel primo periodo del mandato del Garante, si consolideranno le collaborazioni e l'attività di vigilanza; verrà strutturata all'interno dell'ufficio l'attività di raccolta di quanto emerso (fascicoli, banca dati, ecc.) allo scopo di individuare, concertare ed avviare le iniziative conseguenti.

Spesa prevista:

Non si prevedono spese.

RIEPILOGO PREVISIONE DI SPESA
Anno 2015

ATTIVITA' PROGRAMMATE	SPESE PREVISTE
1. Attività di ascolto istituzionale, mediazione, facilitazione e conciliazione	
— 4 incontri seminariali di formazione	12.000,00
2. Attività di studio e ricerca	
— incarico di ricerca	20.000,00
3. Attività di promozione culturale	
a) Educazione ai diritti:	
— n. 4 incontri	10.000,00
— materiale di supporto	25.000,00
b) Sindaci garanti dei diritti:	
— n. 1 convegno	0,00
c) Iniziative in occasione di particolari ricorrenze:	
— evento per giornata mondiale contro il razzismo e la xenofobia, 21 marzo	
— evento per giornata mondiale contro l'omofobia, 17 maggio	
— evento per giornata mondiale sui diritti dell'infanzia, 20 novembre	
— evento per giornata mondiale sui diritti delle persone con disabilità, 3 dicembre	
— evento per giornata internazionale sui diritti umani 10 dicembre	
	15.000,00
d) Altre attività promozionali	
— iniziativa di sensibilizzazione e formazione sul fenomeno del bullismo scolastico	
— incontri di sensibilizzazione e scambio di buone prassi in materia di politiche di inclusione sociale e parità di trattamento (almeno n. 2 incontri)	
	4.500,00
e) Attività di comunicazione e documentazione	
— sito web	
— newsletter	
— rubrica periodica	
— pubblicità e mass media	
	0,00

4. Attività di formazione ed aggiornamento	
<ul style="list-style-type: none"> — n. 2 incontri di formazione nel settore dei minori per i referenti territoriali; — n. 2 incontri di formazione nel settore dei minori per gli avvocati-curatori speciali; — n. 4 moduli formativi nel settore dei minori per aspiranti tutori legali-protutori; — n. 2 corsi di formazione sulla tutela contro le discriminazioni. 	30.000,00
5. Attività di espressione di pareri e raccomandazioni nel processo normativo regionale. Attività consultiva	
— formulazione di pareri ed osservazioni su progetti di legge ed atti di pianificazione ed indirizzo.	0,00
6. Attività di tutela e protezione	
<ul style="list-style-type: none"> —n. 1 seminario di studio per la conoscenza e la diffusione di buone prassi nell'ambito della esecuzione penale minorile; — n. 1 seminario di studio per la conoscenza e la diffusione di buone prassi sul tema della dispersione scolastica. 	6.000,00
7. Attività di vigilanza e segnalazione	
— raccolta dei dati e delle conoscenze emerse nel corso dell'attività (fascicoli, banca dati, ecc.).	0,00
TOTALE	122.500,00